



PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DIPARTIMENTO POLITICHE EUROPEE
Servizio Informative parlamentari e Corte di Giustizia UE

Presidenza del Consiglio dei Ministri
DPE 0001082 P-4.22.25
del 05/02/2019



22254423

Camera dei Deputati
Ufficio Rapporti con l'Unione Europea

Senato della Repubblica
Ufficio dei rapporti con le istituzioni
dell'Unione Europea

e,p.c.

Ministero delle Infrastrutture e dei
Trasporti
Nucleo di valutazione degli atti UE

Ministero degli Affari esteri e della
Cooperazione internazionale
Nucleo di valutazione degli atti UE

Conferenza delle Regioni e delle
Province autonome

Presidenza del Consiglio dei Ministri
Ufficio di Segreteria della Conferenza
Stato-Città e Autonomie Locali

OGGETTO: Trasmissione, ai sensi dell'art. 6, comma 4, della legge 24 dicembre 2012 n. 234, della relazione concernente la *Proposta di Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme comuni che garantiscono i collegamenti di base per il trasporto di merci su strada in relazione al recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione - COM(2018) 895.*

Si trasmette, ai sensi dell'art. 6, comma 4, della legge 24 dicembre 2012 n. 234, la relazione elaborata dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, in merito al progetto di atto legislativo dell'Unione Europea di cui all'oggetto.

Il Funzionario delegato
Roberto Biasini (*)

(*) Firma su delega del Capo Dipartimento, Cons. Diana Agosti

Relazione
ai sensi dell'art. 6, comma 4, della legge 24 dicembre 2012, n. 234

Oggetto dell'atto:

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme comuni che garantiscono i collegamenti di base per il trasporto di merci su strada in relazione al recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione

- **Codice della proposta:** COM(2018) 895 del 20/12/2018
- **Codice interistituzionale:** 2018/0436(COD)
- **Amministrazione con competenza prevalente:** Ministero delle infrastrutture e dei trasporti...

Premessa: finalità e contesto

- *La proposta si inserisce ed integra le norme dell'Unione europea che disciplinano il trasporto di merci su strada ed in particolare quelle contenute principalmente nel "Regolamento (CE) n. 1072/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, che fissa norme comuni per l'accesso al mercato internazionale del trasporto di merci su strada" e secondariamente nel "Regolamento (CE) n. 1071/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, che stabilisce norme comuni sulle condizioni da rispettare per esercitare l'attività di trasportatore su strada e abroga la direttiva 96/26/CE del Consiglio".*

- *La proposta ha come finalità quella di individuare una base giuridica e dettare disposizioni unilaterali necessarie che consentano la prestazione di servizi di trasporto di merci su strada nell'ipotesi in cui entro il 30 marzo 2019 non si riesca a concludere un accordo di recesso tra l'Unione e il Regno Unito (c.d. "No – deal").*

In assenza del citato accordo, i servizi di trasporto di merci su strada tra gli Stati membri dell'Unione e il Regno Unito non saranno più disciplinati dal regolamento n.1072/2009 che, nello stabilire norme comuni per l'accesso al mercato del trasporto internazionale di merci su strada, liberalizza il mercato individuando nella sola licenza comunitaria e nella relativa copia certificata conforme il documento che autorizza il trasporto di merci all'interno dell'Unione.

L'attività di trasporto di merci su strada tra l'Unione e il Regno Unito troverebbe quindi come riferimento giuridico il solo sistema multilaterale di quote della Conferenza europea dei Ministri dei trasporti (ITF-CEMT) che tuttavia non rappresenta una soluzione adeguata per assicurare i collegamenti di base per il trasporto di merci, a causa del limitato numero di autorizzazioni già rilasciate e distribuite per il 2019, per l'impossibilità di aumentarne il numero in tempi brevi in quanto le variazioni del contingente e l'attribuzione delle quote dovrebbero essere approvate con voto unanime da tutti gli altri Stati aderenti al sistema CEMT, fermo restando che alcuni di essi mantengono da sempre opportunamente riserve sulla dimensione numerica delle quote di autorizzazioni (come l'Italia) che consentono ai trasportatori degli altri Stati CEMT di accedere al loro territorio.

- *La proposta si caratterizza fundamentalmente per la sua temporaneità in quanto introduce delle misure tese a mantenere i collegamenti di base per un periodo strettamente limitato (31/12/2019) e per essere soggetta a condizione di efficacia in quanto necessita del riconoscimento parimenti unilaterale e a titolo di reciprocità del*

Regno Unito dei medesimi diritti per gli operatori dell'Unione europea previsti nella proposta per gli operatori del Regno Unito.

A. Rispetto dei principi dell'ordinamento europeo

1. Rispetto del principio di attribuzione, con particolare riguardo alla correttezza della base giuridica

- La base giuridica individuata dalla Commissione per l'adozione della proposta di regolamento risiede nell'art. 91, par. 1, del trattato di funzionamento dell'Unione europea (TFUE). Essa, stante anche la necessità di far fronte ad una situazione eccezionale, risulta coerente in quanto dispone in merito ai trasporti internazionali in partenza o a destinazione di uno Stato membro.

2. Rispetto del principio di sussidiarietà

- *Riguardo al principio di sussidiarietà e proporzionalità va rilevato che, ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 2, lett. g), del TFUE, l'Unione ha competenza concorrente con quella degli Stati membri nei principali settori, fra cui quello dei trasporti.*
- *L'articolo 1 paragrafo 2 del regolamento (CE) n.1072/2009 riserva all'Unione la competenza a concludere accordi con Paesi terzi, mentre il paragrafo 3, lett.a) del medesimo articolo lascia impregiudicate le disposizioni relative ai trasporti da uno Stato membro verso un paese terzo e viceversa che figurano in accordi bilaterali conclusi tra Stati membri e i paesi terzi interessati e le disposizioni relative ai trasporti da uno Stato membro verso un paese terzo e viceversa che figurano in accordi bilaterali conclusi tra Stati membri e che consentono, per mezzo di autorizzazioni bilaterali o in regime di liberalizzazione, che trasportatori non stabiliti in uno Stato membro vi effettuino operazioni di carico e scarico (paragrafo 3, lett.b)).*
- *Stante la possibili lacuna normativa in carenza di intese fra l'UE e il Regno unito, la proposta di regolamento in esame, seppur non pienamente in linea con i principi di attribuzione delle competenze, intende intervenire per sopperire ad una situazione di emergenza attraverso misure temporanee e di durata limitata per far fronte agli effetti potenzialmente destabilizzanti derivanti dalla difficoltà di effettuare attività di trasporto di merci su strada, in mancanza di un quadro giuridico di riferimento...;*

3. Rispetto del principio di proporzionalità

- *La proposta nel suo complesso può essere considerata proporzionata, in quanto permette di evitare perturbazioni eccessive, stimolando il Regno unito ad adottare disposizioni di contenuto equivalente in favore degli operatori degli Stati membri dell'UE, garantendo quindi pari condizioni di concorrenza ai trasportatori su strada dell'Unione, ma occorrerà verificare meglio l'andamento effettivo del negoziato nella sede europea e verificare se emergeranno eventuali opportunità di migliorare il testo specialmente per gli aspetti connessi all'attribuzione temporanea di competenza. Infatti, la proposta potrà rispettare il principio di proporzionalità solo se il Regno Unito conferisca ai trasportatori dell'Unione diritti equivalenti a quelli riconosciuti ai propri trasportatori dal regolamento.*

B. Valutazione complessiva del progetto e delle sue prospettive negoziali

1. Valutazione del progetto d'urgenza

- *La valutazione delle finalità generali della proposta di regolamento è*

complessivamente positiva in quanto essenziale per evitare che il recesso del Regno Unito con un "No Deal" provochi pesanti ripercussioni negative sull'economia derivanti dalla riduzione o rallentamento degli scambi commerciali con il Regno Unito a causa delle limitazioni nell'attività di trasporto di merci su strada.

- *La proposta di regolamento, qualora il recesso del Regno Unito avvenga con un No Deal, assume particolare urgenza in quanto può evitare che avvenga la contrazione degli scambi commerciali da e per l'Italia con il Regno Unito.*

2. Conformità del progetto all'interesse nazionale

- *Le disposizioni contenute nella proposta, stante anche la loro temporaneità, possono ritenersi conformi all'interesse nazionale, in quanto assicurano la continuità dell'attività di trasporto di merci su strada e quindi la prosecuzione delle relative attività economiche, nel caso in cui al 30 marzo 2019 il recesso del Regno Unito avvenga in assenza di accordo con l'UE.*

3. Prospettive negoziali ed eventuali modifiche ritenute necessarie od opportune

- *Si ritiene che in fase di negoziazione vengano meglio precisate le disposizioni concernenti l'esercizio temporaneo ed eccezionale delle competenze da parte dell'Unione nonché ciò che riguarda la riassunzione della competenza da parte degli Stati membri a negoziare, firmare, concludere e applicare accordi bilaterali con il Regno Unito nel settore dei servizi di trasporto, soprattutto alla scadenza di validità del regolamento in questione, ove tale via si renda necessaria per costituire un quadro giuridico futuro atto a consentire trasporti con il Regno Unito secondo il regime degli accordi bilaterali in materia di autotrasporto.*

C. Valutazione d'impatto

1. Impatto finanziario

- *Allo stato attuale la proposta non presenta costi per il bilancio nazionale;*

2. Effetti sull'ordinamento nazionale

- *Nessun effetto, in quanto la proposta ha l'obiettivo di consentire la prosecuzione dell'attività di trasporto tra l'Unione ed il Regno Unito a condizioni parzialmente coincidenti con quelle esistenti.*

3. Effetti sulle competenze regionali e delle autonomie locali

- *La norma non incide sulle competenze regionali e delle autonomie locali ai sensi di quanto previsto dalla Costituzione; pertanto la relazione non dovrà essere inviata alle Regioni, per il tramite delle loro Conferenze (art. 24, comma 2 della legge n. 234/2012).*

4. Effetti sull'organizzazione della pubblica amministrazione

- *Nessun effetto*

5. Effetti sulle attività dei cittadini e delle imprese

- *La proposta di regolamento, per quanto sopra illustrato, eviterebbe la drastica*

riduzione dell'attività di trasporto da e per il Regno Unito con benefici per tutte le imprese legate all'interscambio con il Regno Unito, che non andrebbero incontro ad una contrazione della loro attività produttiva.



Ministero

delle Infrastrutture e dei Trasporti

DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE
GLI AFFARI GENERALI E IL PERSONALE
DIREZIONE GENERALE PER IL TRASPORTO STRADALE
E PER L'INTERMODALITA'
DIVISIONE 4

(Accesso alla professione ed al mercato del trasporto di
Merci - Autotrasporto di merci in ambito dell'Unione Europea)
Via G. Caraci, 36 - 00157 ROMA
tel. 06/41584102 - email divisione4.dgtisi@mit.gov.it

DPE-0001032-A-04/02/2019

All. 1

p.c. All'Ufficio legislativo - Nucleo di valutazione
atti UE
SEDE

Al Capo del Dipartimento per i trasporti, la
navigazione, gli affari generali e il personale
SEDE

OGGETTO: Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme comuni che garantiscono i collegamenti di base per il trasporto di merci su strada in relazione al recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dell'Unione. COM (2018) 895.

Relazione ex art. 6, comma 4, legge 24 dicembre 2012, n. 234.

Si fa seguito alla nota n. 1869 del 15 gennaio 2019 con cui il Nucleo di Valutazione atti UE ha trasmesso la nota n. 192 P-4.22.25 del 10 gennaio 2019 di codesto Dipartimento e si invia la relazione riguardante la proposta di regolamento di cui all'oggetto (All. 1).

IL DIRETTORE GENERALE
(Dott. Vincenzo Cinelli)

MINISTRA	
Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli AA.GG e il personale	
REGISTRO UFFICIALE	
Prot.n. 2469/RU	USCITA

Roma, 4 FEB. 2019

Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento politiche europee
Servizio informative parlamentari e Corte di
Giustizia UE
ROMA